



***REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA
NELL'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL SOSIO"***

Il presente regolamento, che si compone di n° _____ articoli, è stato approvato con deliberazione dell'assemblea n° ____ del _____, pubblicata dal _____ al _____ e divenuta esecutiva il _____

Il Segretario dell'unione

SEZIONE I
DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, come recepiti in Sicilia con L.R. 12/2011.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei PEG o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Unione impiegando materiali e mezzi nella disponibilità dell'Unione, ovvero reperiti sul mercato, anche mediante nolo.
Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Unione, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Principi applicativi

1. Tutti gli affidamenti, senza limiti di importo ed a prescindere dal sistema di scelta, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal regolamento, avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In caso di eventuale affidamento diretto di forniture di beni, servizi o lavori, in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 16, l'operatore economico sarà scelto nel rispetto della rotazione.

3. Non sono ammessi a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario operatori economici che, nell'anno solare in corso, siano stati affidatari di precedenti acquisizioni in economia per importi contrattuali che, sommati al prezzo base della fornitura e/o servizio e/o lavoro, oggetto della contratto da affidare, comporterebbero il complessivo superamento delle soglie previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Procedure alternative

1. Per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi in economia viene fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 10/12/2001 n° 20 e s.m.i., relativamente al ricorso alle convezioni stipulate dalla Consip S.p.a..

Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia

1. L'affidamento di interventi in economia, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento, non può superare l'importo di €200.000,00, per i lavori, e di €193.000,00 per le forniture di beni e servizi.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 1. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 2. gli affidamenti di un'intervento misto separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano reputati più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Tali soglie sono adeguate, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 6 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 7 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 1, i seguenti lavori;
 - a. manutenzione o riparazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 1. riparazione di strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici e /o incidenti stradali;
 2. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanza emanate dalla pubblica amministrazione;
 3. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b. manutenzione o riparazione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di rifiuto di cava, i rappezzi di tronchi asfaltati o pavimentati con pietra calcarea, le riparazioni di marciapiedi, cunette, muri di contenimento e/o altri manufatti, la manutenzione e l'installazione di segnaletica stradale, la manutenzione di impianti semaforici;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, riparazioni e recupero dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, riparazioni e recupero di mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Unione o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - e. manutenzione e riparazione di reti idriche e relativi impianti di sollevamento, pozzi e altri manufatti e opere di pertinenza;
 - f. manutenzione e riparazione di reti fognanti, di impianti di depurazione e altri manufatti e opere di pertinenza;
 - g. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione ed affini;
 - h. manutenzione e riparazione di giardini, ville, aree a verde, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, opere di sistemazione a verde;
 - i. manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti
 - j. manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - k. lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara;

- l. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - m. completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 6, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art.9.

Art. 8 - Forniture di beni in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 1, le seguenti forniture relativi a:
- a. personal computers, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere;
 - b. mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature varie per uffici;
 - c. vestiario di servizio, divise, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e. acquisto di automezzi ed attrezzature meccaniche, compresa la fornitura di pezzi di ricambio, pneumatici, carburanti, lubrificanti., altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per il funzionamento degli stessi mezzi;
 - f. combustibile per il riscaldamento degli immobili;
 - g. forniture connesse all'igiene, alla prevenzione, alla sicurezza, anche antincendio, ed agli adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nei luoghi di lavoro;
 - h. segnaletica stradale orizzontale e verticale compresi gli impianti semaforici;
 - i. materiali per la manutenzione e/o la riparazione di condotte idriche e fognarie, di strade ed edifici, di canali per il deflusso delle acque meteoriche e di ville e giardini comunali;
 - j. materiali per l'esecuzione di cantieri di lavoro;
 - k. fornitura di essenze arboree e floreali;
 - l. fornitura di attrezzature e materiale per l'arredo urbano in genere, giochi per bambini, attrezzature per lo sport ed il tempo libero;
 - m. attrezzature per interventi di protezione civile;

- n. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, stampe, manifesti, depliant, pubblicazioni, video cassette, CD, e simili, sussidi didattici e altro materiale per il funzionamento delle scuole e della biblioteca;
 - o. materiale ed attrezzatura per la manutenzione di impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio, di condizionamento, telefonici, di sollevamento acqua e depurazione;
 - p. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali o di prevenzione;
 - q. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - r. materiale per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - s. beni per gli interventi del settore Attività Produttive;
 - t. medaglie, targhe ed altro materiale di rappresentanza.
2. Possono altresì essere seguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art.9.

Art. 9 - Forniture di servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 1, le prestazioni dei seguenti servizi:
- a. manutenzione di personal computers, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere, inclusi i programmi inerenti il sito internet dell'Unione;
 - b. manutenzione di mobili, arredi, sistemi di illuminazione, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature varie;
 - c. manutenzione e pulizia di automezzi ed attrezzature meccaniche;
 - d. fornitura di noli e trasporti per l'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 7 o per esecuzione di cantiere scuola;
 - e. servizi di studio, consulenze, rilievi ed indagini connesse, progettazione, direzione lavori ed accessori, responsabile della sicurezza, attività di supporto tecnico amministrativo alle funzioni di responsabile unico del procedimento e collaudo;
 - f. servizi legali di cui all'allegato II.B del Codice degli Contratti, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, nonché di patrocinio legale;

- g. servizi di raccolta rifiuti solidi urbani (differenziata e non), pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, rimozione di sciami, spurghi e rimozione di materiale vario, raccolta di materiali e/o rifiuti speciali compreso il relativo trasporto, conferimento e smaltimento;
- h. servizi per la sicurezza, la guardia ed il controllo dei locali;
- i. servizi relativi alla manutenzione di impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio, di condizionamento, telefonici, di sollevamento acqua e depurazione;
- j. servizi assicurativi;
- k. servizi nel campo della telefonia fissa o mobile;
- l. corsi di formazione ed aggiornamento del personale, partecipazione a convegni, fiere, seminari e manifestazioni;
- m. servizi di stampa, tipografia, litografia anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica;
- n. analisi su acque potabili, acque reflue, fanghi di depurazione;
- o. servizi inerenti viaggi di istruzione, soggiorni climatici, attività ricreative ed integrative per anziani;
- p. servizi di trasporto alunni;
- q. servizi per la divulgazione di bandi di concorso o di gara (compresi i relativi esiti) e di avvisi a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di informazione;
- r. servizi pubblicitari e comunicazioni istituzionali;
- s. servizi in materia di prevenzione del randagismo;
- t. servizi di sostegno alle attività produttive;
- u. servizio di refezione scolastica;
- v. servizio di realizzazione, adeguamento ed aggiornamento del sito internet.

Art. 10 - Altri casi di acquisizione di beni e servizi in economia

E', altresì, consentito acquisire beni e servizi in economia:

- a) nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza o già scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) nei casi eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

Art. 11 - Organi responsabili

L'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori è disposto dal responsabile dell'Area di competenza nell'ambito degli obiettivi di P.E.G. e delle risorse ad esso assegnate.

Per ogni acquisizione in economia di beni e servizi si provvederà attraverso il Responsabile Unico degli Acquisti dell'Ente, che svolge anche le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) di cui alla legge regionale 10/91 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 125, comma 2, e dell'art. 10 del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i.

Per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria provvede il R.U.P. individuato per quel determinato lavoro.

Art. 12 - Provvedimento a contrarre

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare che, nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dalla L.R. 30/2000 e s.m.i., e come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- le clausole particolari ritenute essenziali;
- la forma che dovrà assumere il contratto;
- le modalità di scelta del contraente;
- le modalità di aggiudicazione;
- la quantificazione della spesa ed il capitolo e l'intervento di bilancio su cui graverà.

Art. 13 - Preventivi

I preventivi dovranno essere redatti dal Responsabile Unico degli Acquisti dell'Ente e/o dal Responsabile del Servizio.

I preventivi devono contenere:

- la descrizione delle forniture;
- le modalità e le condizioni della loro esecuzione;
- i tempi di esecuzione e l'eventuale penale;
- i relativi prezzi e le condizioni di pagamento;
- l'eventuale cauzione;
- la previsione, in caso di inadempimento, dell'esecuzione d'ufficio o della rescissione in danno.

I preventivi, per esigenze specifiche, possono essere corredati da capitolati o da disciplinari.

Art. 14 – Prenotazioni ed impegni

Il provvedimento a contrattare che approva il preventivo costituisce prenotazione di impegno ai sensi del terzo comma dell'art. 183 dell'ordinamento finanziario e contabile, contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e s.m.i..

Art.15 - Pubblicità e comunicazioni

- 1) Le procedure di acquisizione e di esecuzione dei lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli articoli 122 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 2) Ogni acquisizione ed ogni intervento deve essere registrato nel sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, se richiesto, deve essere registrato nel sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici attraverso il codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiore ad €40.000,00, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione, mediante la pubblicazione nel sito web dell'Unione, ai sensi degli articoli 173, comma 2, e 331, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. 207/2010).

- 4) I contratti in qualsiasi forma sottoscritti devono essere comunicati all'osservatorio dei contratti pubblici nei termini, nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 12/07/2011 n° 12.

Art. 16 - Modalità di esecuzione in economia

- 1) L'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori in economia è effettuata in via ordinaria sulla base di un progetto/preventivo di spesa.
- 2) Per la determinazione degli importi presunti della spesa da porre a base di gara si fa riferimento a listini e prezziari ufficiali ovvero si ricavano da indagini di mercato ovvero si ricorre ai prezzi stabiliti da Consip per oggetti corrispondenti a quelli da acquistare.
- 3) L'acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e fino alla soglia di cui agli articoli 3 e 6, con esclusione dell'IVA, è effettuata tramite cottimo fiduciario mediante affidamento ad operatori economici. La scelta del soggetto affidatario, presso cui effettuare l'acquisizione, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, individuati tra quelli inseriti nell'Albo dei fornitori di beni e di servizi o delle Imprese di fiducia (per i lavori), ove istituiti, ovvero individuati sulla base di indagini di mercato.
- 4) E' consentito il ricorso ad imprese non inserite ai predetti albi, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta per i beni ed i servizi o per le caratteristiche tecniche dei lavori, non risultano imprese iscritte o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno e conveniente, purchè tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio.
- 5) Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'Area, qualora l'importo complessivo presunto è inferiore ad €40.000,00 con esclusione dell'IVA, ovvero, nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato, fermo restando la negoziazione dell'offerta direttamente con l'operatore economico.
- 6) L'acquisizione di prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura nonché relative ad attività di studio, rilievi ed indagini connesse, il cui importo stimato sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, può essere effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto delle

procedure previste dall'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall'art. 267, comma 10, del relativo regolamento di attuazione, nonchè dall'art. 12 della L.R. 12/2011.

- 7) Per gli importi pari o superiori ad €40.000,00 ed inferiori ad €100.000,00, si procederà con le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 8) Per l'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti commi 6) e 7) si farà ricorso all'Albo Unico Regionale (se istituito), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/2011.
- 9) Le richieste di offerta, che possono essere corredate da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, da inoltrare agli operatori economici mediate lettera o con altro mezzo (telefax, posta elettronica), devono riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche;
 - c) le qualità e le modalità di esecuzione evidenziando la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
 - d) le eventuali garanzie richieste;
 - e) i criteri di scelta del contraente;
 - f) il prezzo complessivo;
 - g) modalità di gara e di aggiudicazione (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
 - h) in caso di procedura di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta deve precisare gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o della prestazione richieste, che, a titolo esemplificativo, sono: la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali ed estetiche, le caratteristiche ambientali, il costo di gestione e di manutenzione, gli elementi migliorativi dell'offerta, il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita, il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno sul reperimento e montaggio dei pezzi di ricambio;
 - i) le modalità di pagamento;
 - j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o ai servizi da espletare e all'esecuzione dei lavori;
 - k) la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante

semplice denuncia, nei casi in cui l'operatore economico venga meno alle obbligazioni assunte;

- l) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
 - m) il termine massimo di ricevimento delle offerte, normalmente non inferiore a giorni cinque dalla data di invio della lettera di invito, fatti salvi i casi di urgenza;
 - n) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione;
 - o) il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dal sistema informatico di monitoraggio dell'autorità per la vigilanza su contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP) rilasciato dal sistema MIP/CUP.
- 10) La lettera di invito deve contenere, altresì, indicazioni in merito agli oneri per la sicurezza e DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ove necessari.
- 11) Per servizi e forniture di importo inferiore o pari ad €100.000,00, nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso, si può prevedere nella lettera di invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
- Tale procedura può essere applicata anche nel caso dell'affidamento dei lavori, sempreché il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci .
- 12) Le gare informali per l'affidamento dei lavori sono espletate dal Responsabile dell'Area Tecnica. Per l'affidamento delle forniture di beni e servizi sono espletate dal Responsabile dell'Area interessata e/o dal Responsabile Unico degli Acquisti dell'Ente. In entrambi i casi, il soggetto che espleta la gara si avvale di due testimoni e provvede all'esperimento delle necessarie formalità, nonché all'aggiudicazione ed alla soluzione di questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa.
- Dovrà essere redatto apposito verbale di aggiudicazione che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno tre giorni consecutivi non festivi.
- Successivamente alla pubblicazione viene disposta, con apposita determinazione del responsabile del settore interessato, l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico.
- 13) Nel caso di forniture di beni e servizi, l'atto di affidamento sarà perfezionato:
- a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della stessa non superi l'ammontare di €5.000,00 IVA esclusa;
 - b) mediante scrittura privata per importi fino ad €15.000,00 e in forma pubblica negli altri casi.

- 14) L'atto negoziale dovrà riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera di invito e comprendere almeno:
- a) la descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
 - c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
 - d) il finanziamento della spesa;
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme e regolamenti;
 - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
 - h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
- 15) Nel caso di lettera di ordinazione, l'operatore economico deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione;
- 16) Nel caso di lavori si procede mediante scrittura privata per importi da €uro 5.001,00 e fino ad € 15.000,00 ed in forma pubblica per importi superiori, per importi pari o inferiori ad €uro 5.000,00 mediante sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato d'Oneri;

Art. 17 – Regolare esecuzione

Per tutti i servizi e le forniture di beni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, prima che se ne disponga il pagamento, deve essere accertata la regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione, che per gli interventi a pronta consegna o in unica soluzione può essere sostituito dal visto e dal nulla osta al pagamento apposto sulla fattura, è rilasciato dal responsabile del procedimento che ha curato l'espletamento del servizio o preso in carico le forniture.

Il certificato di regolare esecuzione, nel caso dei lavori, è rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Art. 18 – Liquidazione nel caso di forniture di beni e servizi

L'atto di liquidazione della spesa, di competenza del responsabile dell'Area interessata, è corredata della documentazione prevista dall'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dovrà indicare gli estremi della determina di impegno.

L'atto di liquidazione sarà trasmesso al responsabile dell'Area economico-finanziario per i provvedimenti di competenza relativi al pagamento.

Per le forniture periodiche e per i servizi continuativi, nel preventivo o nel capitolato possono essere previsti pagamenti periodici o in più soluzioni, in questi casi il contratto è titolo per la liquidazione e l'emissione del relativo mandato di pagamento da parte dell'Area economico-finanziario, a cui saranno trasmessi l'atto di liquidazione e la relativa fattura.

Art. 19 – Liquidazione nel caso di lavori

La liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo avviene sulla base della redazione di stati d'avanzamento e del conto finale da parte del Direttore dei Lavori e del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni.

Per lavori di importo inferiore ad €5.000,00, la liquidazione avviene sulla base di un'attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Direttore dei Lavori e riportata sulla fattura.

Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva dell'operatore economico.

Art. 20 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza o ritardi per fatti imputabili al soggetto a cui sono stati affidati i lavori o la fornitura di beni o servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite dalle norme vigenti o nell'atto o lettera di ordinazione o nel capitolato.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa comunicazione dell'inizio del procedimento, provvedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.
3. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione dei lavori o della fornitura del bene o del servizio a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
4. In ogni caso sarà disposta la cancellazione della ditta dall'eventuale albo delle ditte di fiducia dell'ente.

SEZIONE II

ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 21 – Istituzione degli elenchi di operatori economici

1. Le imprese sono classificate in elenchi distinti sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal D.P.R. n° 207/2010.
2. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale.
3. Nelle more della formazione degli elenchi di operatori economici, questi possono essere individuati attraverso gli elenchi esistenti e/o tramite indagini di mercato previa verifica del possesso dei requisiti di legge.

Art. 22 – Campo di applicazione

1. Gli elenchi di operatori economici, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, sono utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario ovvero, nei casi consentiti, per affidamenti diretti.

Art. 23 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
 - Albo Pretorio;
 - sul sito internet dell'Unione.
2. E' possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.
3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - le categorie per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
 - l'indicazione del sito internet dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
 - la documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
 - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
 - il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
 - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.

4. Lo schema di domanda di partecipazione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'Unione e scaricabile dall'impresa interessata.
5. Alla domanda di iscrizione, redatta in carta libera, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 25.
6. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
7. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a venti giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione.
8. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.
9. Le imprese che presentano domanda di iscrizione oltre i termini fissati dall'avviso, saranno prese in considerazione nel corso del successivo aggiornamento annuale.

Art. 24 - Requisiti per l'iscrizione

1. Le imprese che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta e ristretta.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per l'invito a procedure negoziate/cottimi fiduciari relativi a lavori di importo superiore ad € 150.000,00 è necessaria la dimostrazione del possesso dell'attestazione SOA per ciascuna categoria di lavori per cui si chiede l'iscrizione;
 - b) per l'invito a procedure negoziate/cottimi fiduciari relativi a lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010, per ciascuna categoria di lavori per cui si chiede l'iscrizione;
 - c) possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
 - d) essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva.
3. Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga dell'autocertificazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, potranno essere effettuate verifiche d'ufficio a campione, mediante estrazione a sorte del 10 %, arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione

presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Potranno essere effettuate, altresì, verifiche mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale.

4. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco, sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento che di un consorzio.

Art. 25 – Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

1. A seguito della formazione degli elenchi, l'Unione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di un unico avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Unione e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese interessate.

2. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:

- le categorie per le quali sono stati attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Unione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda, non inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui mezzi indicati all'art. 24, comma 1, del presente regolamento.

4. L'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, viene effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Con cadenza annuale ed entro il termine perentorio del 31 gennaio, le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

6. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. Potrà essere effettuata la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio del 10 % delle stesse, alle quali sarà richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali e generali di iscrizione.

Art. 26 - Preselezione degli operatori economici

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo.
2. Un operatore economico può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge e dal presente regolamento per le procedure in economia, il responsabile del procedimento può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagine di mercato.

Art. 27 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3 del presente articolo, nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
 - b) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di iscrizione in occasione della verifica a campione;
 - c) quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione del lavoro;
 - d) per mancata presentazione di offerte in occasione di tre inviti consecutivi;
 - e) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - f) siano state rilevate infrazioni debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) nel caso in cui l'impresa, già iscritta, non comunichi entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, attraverso una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
 - h) nei casi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.
2. La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell'interessato.

3. Nei casi previsti dal comma 1, l'ufficio competente comunica all'impresa, con lettera raccomandata A/R, l'avvio della procedura di cancellazione ed i fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tali termini, l'ufficio competente, fatta salva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento da notificare all'interessato.

5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia fino al successivo aggiornamento annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'ufficio competente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ed efficacia interdittiva indeterminata.

Art. 28 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., al regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010), come recepiti dalla Regione Siciliana con L.R. 12/2011, ed alla legislazione vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della Delibera che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Una copia del presente regolamento sarà trasmessa a tutti i responsabili dei settori.